

**L. 27 dicembre 2013, n. 147 (1). (Art. 1, Commi 483, 486, 487 e 590)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2014).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

**Comma 483
In vigore dal 1 gennaio 2016**

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è riconosciuta: (188)

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse (189). (190)

(188) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 286, lett. a)*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(189) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 286, lett. b)*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(190) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 483*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 483*, sollevata in riferimento all'*art. 117, primo comma, Cost.*, in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. La stessa Corte, con successiva sentenza 25 ottobre - 1° dicembre 2017, n. 250 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 483, lettera e)*, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato dall'*art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia.

Comma 486 (192)

In vigore dal 1 gennaio 2014

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo. (191)

(191) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 486*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(192) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 486 e 487*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 487 (193) (194)
In vigore dal 1 gennaio 2014

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al *comma 486*, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al *comma 48*.

(193) La Corte costituzionale, con Sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 254 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto regionale, e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(194) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 590 (257)
In vigore dal 1 gennaio 2014

590. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al *comma 486*, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

(257) La Corte costituzionale, con sentenza 1º dicembre 2015 - 14 gennaio 2016, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2016, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, promossa in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, promossa in riferimento agli artt. 20 e 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946 ed agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa in riferimento all'art. 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946 ed in relazione all'art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074 del 1965. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

